

1. Che cosa differenzia l'attività libero-professionale extramuraria da quella intramuraria?

La libera professione extramuraria è quella che può essere esercitata dai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo. Non ha limiti di volumi né di condizioni, consente di avere la partita IVA, è libera professione pura.

L'attività libero-professionale intramuraria è invece quella che può essere esercitata dai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo. Può essere esercitata solo nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dall'azienda. Gli oneri sono totalmente a carico del cittadino richiedente.

2. Come può essere esercitata l'opzione per la libera professione extramuraria e cosa comporta ?

L'opzione per il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno mediante richiesta scritta da inviare alla S.C. Amministrazione del personale. La modifica del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'opzione.

In caso di passaggio al regime non esclusivo, si può esercitare la libera professione extramuraria (libera professione pura) ma il trattamento economico, in applicazione dell'art. 12, c. 2, del CCNL 3/11/2005, viene ad essere così rideterminato:

- perdita della indennità di esclusività;
- perdita della retribuzione di risultato comprensiva della quota relativa alle risorse aggiuntive regionali;
- la retribuzione di posizione parte fissa viene attribuita nella misura indicata all'art. 43, c. 1, del CCNL 3/11/2005, mentre la parte variabile aziendale viene decurtata del 50%;

Il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo non comporta modifiche al debito orario settimanale che resta pertanto fissato in 38 ore settimanali e non esonera dall'assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità:

3. Che cosa si intende per attività aziendale a pagamento?

L'attività aziendale a pagamento è l'attività – non compresa nelle competenze istituzionali ordinarie - richiesta a pagamento all'azienda da terzi e resa all'interno, attraverso le proprie strutture, o all'esterno, attraverso i propri dirigenti.

Se tale attività viene svolta dal dirigente in orario di servizio si configura come obiettivo prestazionale incentivato. Se viene svolta fuori orario di servizio si configura come libera professione intramuraria (art. 58, comma 9 CCNL 2000; art. 16 lettera b, regolamento aziendale ALPI).

Rientra in tale attività quella svolta dai dirigenti fuori orario di servizio presso strutture private non accreditate che hanno richiesto e stipulato apposita convenzione con l'azienda.

4. L'esercizio della libera-professione intramuraria deve essere autorizzato ?

Nella libera professione intramuraria l'Azienda e i sanitari sono cointeressati alla pari, pertanto più che di "autorizzazione" si tratta di "adesione", da parte del sanitario, alle modalità organizzative stabilite dall'Azienda. Gli unici casi in cui è necessaria una formale e preventiva autorizzazione sono quelli per esercitare in disciplina diversa da quella di inquadramento e per alcune attività dei dirigenti del Dipartimento della prevenzione. Tuttavia, tenuto conto della prassi prevalente, si è mantenuto il termine autorizzazione.

5. Tutti gli elementi dell'ALPI fissati al momento dell'autorizzazione sono rigidi ed immutabili?

NO, i contenuti dell'autorizzazione quali la disciplina di svolgimento, le prestazioni erogate, sedi e orari, personale di supporto, attrezzature necessarie, onorario, sono soggetti a revisione annuale.

Entro il 15 novembre di ogni anno l'Azienda invia ai professionisti una scheda con i contenuti dell'autorizzazione. Entro il 30 novembre, i professionisti devono restituire all'Azienda la scheda sottoscritta per conferma, al fine di validare le informazioni per l'anno successivo.

In caso di variazione, il professionista deve inviare una nuova richiesta di autorizzazione sempre entro il 30 novembre. Le variazioni diventano operative con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo (regolamento ALPI art. 5)

6. Si può svolgere l'ALPI in una disciplina diversa da quella di inquadramento?

Per svolgere la libera-professione in una disciplina diversa da quella di inquadramento è necessaria una espressa autorizzazione del Direttore generale con il parere favorevole del Collegio di direzione e delle OO.SS. (regolamento ALPI art. 3)

7. Può svolgere attività medico-legale anche chi non è inquadrato nella specifica disciplina ?

Sì, per tutte le discipline esiste la possibilità di svolgere attività consistente nella "relazione medica" che non va considerata svolgimento tout court di una diversa disciplina bensì una delle modalità di effettuazione delle varie tipologie rientranti nella propria disciplina.

Va ricordato che la fattispecie comporta una verifica preventiva sulla posizione del terzo richiedente. Se si tratta di un soggetto che utilizza la relazione per agire contro l'azienda, si configura un conflitto di interessi che impedisce di diritto lo svolgimento della prestazione (art. 6 del regolamento ALPI, art. 13, comma 18 del codice di comportamento aziendale, art. 2105 codice civile)

8. Che differenza c'è tra tariffa e onorario ?

La tariffa è il costo finale della prestazione per il cittadino. E' composta dall'onorario del professionista e dal recupero di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda. L'onorario del sanitario è invece la componente della tariffa che va direttamente al dirigente che effettua la prestazione. Dopo la legge n. 248/2006 (cosiddetta legge Bersani) non esistono più i minimi ordinistici cui fa riferimento la lettera g) dell'art. 57, comma 2 CCNL 8.6.2000. Il compenso è deciso in contraddittorio tra il sanitario e l'Azienda e deve tenere inevitabilmente conto dei valori di mercato.

La tariffa di ciascuna prestazione non può essere inferiore alla valorizzazione della corrispondente prestazione nel nomenclatore tariffario regionale.

9. Cosa si intende per costi aziendali ?

I costi aziendali sono costituiti dall'insieme dei costi diretti e indiretti.

Costi diretti: sono tutti quelli che concorrono direttamente allo svolgimento della libera professione. Indicativamente sono: allestimento, affitti, utenze, ammortamento e

manutenzione di immobili e attrezzature, materiale di consumo, software. I costi sono recuperati con le modalità previste dal regolamento.

Costi indiretti: sono tutti quelli che non concorrono direttamente allo svolgimento della libera professione ma che interagiscono comunque con essa e devono essere integralmente recuperati. Indicativamente sono: costi amministrativi generali e specifici (assicurativi, fiscali), compensi al personale di supporto indiretto o comunque partecipante alla gestione dell'ALPI, trattenuta per il fondo di perequazione, trattenuta per il fondo per la prevenzione,

10. Possono essere effettuate visite gratuite per motivi personali o deontologici ?

Il professionista può erogare, per libera scelta personale, prestazioni a titolo gratuito nel limite di 30 prestazioni all'anno. Se si tratta di prestazione erogata all'interno dell'ASL, con uso di attrezzature, il professionista emetterà ricevuta per il solo importo corrispondente ai costi aziendali. Negli altri casi, l'Azienda rinuncia al rimborso dei propri costi e il professionista emetterà ricevuta con importo pari a zero. (regolamento ALPI art. 17, comma 5)

11. Quali sono i limiti quantitativi allo svolgimento della attività libero-professionale ?

Esiste un tetto di attività per la libera professione intramuraria. Può essere prestazionale o orario. La determinazione dei volumi prestazionali erogabili complessivamente dal personale assegnato a ciascuna unità operativa è stabilito in sede di definizione annuale di budget. Detti volumi sono correlati ai volumi di attività istituzionale e sono funzionali alla garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa indicati dalla Regione. (regolamento ALPI art. 7)

12. I sanitari che hanno limitato accesso alla libera-professione che diritti hanno ?

La normativa vigente ha istituito un fondo contrattuale alimentato da una trattenuta sul totale dei proventi derivanti dall'esercizio della libera professione intramuraria – al netto delle quote per l'azienda – non inferiore al 5 %. E' destinato ai dirigenti sanitari che hanno una limitata possibilità oggettiva di accesso alla libera-professione. Tali profili sono individuati in sede di contrattazione integrativa (art. 55, comma 2 CCNL 2000).

13. Possono essere effettuate visite a domicilio ?

Le visite al domicilio del paziente sono possibili esclusivamente in relazione a particolari situazioni assistenziali (regolamento ALPI art. 12 lettera c, e allegato 4 tabella 06)
Anche in questo caso la riscossione della tariffa avviene da parte dell'Azienda e non del sanitario.

14. E' possibile scegliere una sede di libera professione fuori dalla regione?

NO, le sedi di libera-professione devono essere esclusivamente all'interno del territorio regionale (regolamento ALPI art. 12 lettera a) comma 4; art 7, comma 4 lettera b, dpcm 27 marzo 2000)

15. Cosa rischia il dirigente che non si attiene alle disposizioni del regolamento aziendale ?

Il mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di esercizio dell'attività libero professionale comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da 3 giorni a 6 mesi (regolamento di disciplina della dirigenza, art. 6 comma 8 lettera g) e, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda, il licenziamento con preavviso (regolamento di disciplina della dirigenza, art. 6 comma 11 punto 1) lettera c)

Se l'attività libero-professionale è prestata in una delle condizioni ostatiche elencate nell'art. 8 del regolamento (malattia, infortunio, pronta disponibilità ecc.), l'azienda, oltre a valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, trattiene il relativo compenso.

Resta impregiudicata la facoltà dell'azienda di segnalare all'Autorità Giudiziaria qualsiasi caso o fatto avente rilevanza penale.

16. Un dirigente a rapporto non esclusivo (extramoenista) può partecipare eccezionalmente ad attività aziendali a pagamento, comprese le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 55, c. 2, CCNL 8/6/2000?

Assolutamente NO.

17. Il regolamento aziendale si applica anche nei confronti degli specialisti ambulatoriali interni che chiedono di svolgere l'ALPI ?

SI; il regolamento si applica anche agli specialisti titolari di convenzione nei confronti dei quali i rispettivi Accordi collettivi nazionali prevedono il diritto allo svolgimento dell'ALPI. L'applicazione avviene per gli istituti, le modalità e le procedure che siano compatibili con il diverso rapporto di lavoro dei convenzionati.

18. I dirigenti possono accettare regalie di qualsiasi tipo ?

NO, durante lo svolgimento della libera-professione il dirigente sanitario deve mantenere tutti gli obblighi derivanti dall'essere un pubblico dipendente. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 4 del codice di comportamento aziendale¹ non deve accettare retribuzioni o altre utilità da soggetti diversi dall'amministrazione.

19. E' possibile svolgere libera-professione in pronta disponibilità, visto che tale istituto non comporta servizio attivo ?

NO, durante il tempo dedicato alla libera-professione intramuraria non deve esserci alcuna sovrapposizione con altri istituti (orario ordinario, orario straordinario, guardia) e neanche con la pronta disponibilità. Tale principio è tassativo e la sua violazione comporta inadempimento contrattuale con tutte le relative conseguenze. (regolamento ALPI art. 8)

20. Può essere chiesto un periodo di sospensione dell'attività libero-professionale ?

Il sanitario può senz'altro chiedere una sospensione per motivi personali ovvero oggettivi (ad esempio il periodo estivo). L'unico adempimento che viene chiesto è la comunicazione al Gestore/Referente ALPI con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di consentire i necessari e conseguenti interventi organizzativi.

¹ consultabile sul sito aziendale, sezione Amministrazione trasparente, disposizioni generali, atti generali